

**CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
DEL TRIBUNALE DI PESCARA**

Estratto del verbale emesso nella seduta del 29 dicembre 2022

9) RICHIESTA PARERE AVV. * (RELATORI SCHIONA, CORCIONE, SALCE)

Il Consiglio,

- letta la richiesta di parere formulata dall'avv. * la quale chiede se sia compatibile con l'esercizio della professione forense l'essere assunta presso un'autoscuola con contratto di lavoro subordinato avente ad oggetto l'insegnamento del codice della strada;
- udita la relazione del Consigliere Corcione;
- ribadito che non è possibile esprimere pareri preventivi in ordine alla rilevanza deontologica di comportamenti posti in essere dai propri iscritti;
- ritenuto che la richiesta di parere ha, tuttavia, portata generale, osserva quanto segue.

E' noto come l'esercizio della professione forense ai sensi dell'art. 18 della Legge Professionale, per quanto qui interessa, è incompatibile *"con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato"* (art. 18, lett. d, L. 247/2012).

Il successivo art. 19 rubricato *"Eccezioni alle norme sulla incompatibilità"* così prevede: *"1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 18, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici (...)"*.

La professione di avvocato, dunque, è compatibile esclusivamente con l'attività di insegnamento in materia giuridiche nelle Università, nelle scuole secondarie, pubbliche o private parificate, e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici.

Sul punto si riporta una pronuncia, a Sezioni Unite, della Suprema Corte (sentenza n. 18176/2017) in cui si dispone che *"...ferma l'incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato "con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato" (art. 18, comma 1, lett. d) - l'art. 19, al comma 1, fa salva un'eccezione con riguardo all'"insegnamento o (al)la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate e nelle istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici"*.

Ai fini dell'operatività dell'eccezione alla regola generale dell'incompatibilità con qualunque attività di lavoro subordinato, anche part-time, la nuova legge dà quindi rilievo anche all'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca, il quale, per espressa previsione, è esclusivamente quello delle "materie giuridiche".

Alla luce della normativa e della giurisprudenza su richiamata, la deroga prevista dall'art. 19, comma 1, L.P., opera, pertanto, solo per quei soggetti individuati in base a due caratteristiche tassative, ovvero:

1) il luogo nel quale l'insegnamento o la ricerca si svolge (nelle Università, nelle scuole secondarie, pubbliche o private parificate, e nelle istituzioni di

ricerca e sperimentazione pubblici, con esclusione quindi delle scuole primarie e dell'infanzia);

2) l'ambito disciplinare dell'insegnamento o della ricerca che, per espressa e puntuale previsione, è esclusivamente quello delle "materie giuridiche".

Per quanto attiene al primo profilo, l'art. 123 Codice della Strada, definisce "autoscuole" le scuole per l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti. Dette autoscuole sono, poi, soggette a vigilanza amministrativa e tecnica da parte delle Province sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei Trasporti, nel rispetto dei principi legislativi ed in modo uniforme per la vigilanza tecnica sull'insegnamento.

Inoltre, l'autoscuola deve disporre di insegnanti ed istruttori riconosciuti idonei dal Ministero dei Trasporti, che rilascia specifico attestato di qualifica professionale.

Da quanto sopra si deduce che l'autoscuola altro non è che un soggetto privato sottoposto solo per quanto attiene alla vigilanza a controllo "pubblico" e, pertanto, giammai equiparabile alle Università ed agli istituti scolastici o di ricerca individuati nella norma di deroga.

Infine, in relazione al secondo profilo, pur volendo far rientrare l'insegnamento delle norme del Codice della Strada nell'area delle materie giuridiche, quest'aspetto, da solo, non è sufficiente a determinarne la compatibilità con l'esercizio della professione forense.

Benvero, ciò che prevale, ai fini della soluzione del presente parere, è l'assunzione dell'istante con un contratto di lavoro subordinato, condizione quest'ultima che, per espressa previsione legislativa, non consente la permanenza dell'iscrizione nell'albo degli avvocati e conseguentemente a Cassa Forense.

Il presente parere si assume come mera interpretazione di principio, senza che la medesima possa ritenersi rilevante ovvero prevalente rispetto ad un eventuale diverso opinamento da parte dell'organo titolare del potere disciplinare, essendo comunque rimessa alla sensibilità dell'iscritto ogni decisione in merito alle situazioni nelle quali viene a trovarsi.

...OMISSIS...

Il Consigliere Segretario

F.to Avv. Daniela Terreri

Il Presidente

F.to Avv. Giovanni Di Bartolomeo